

FATTI DI CAUSA

1. — Alfredo ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, S.a.S. di Carmelo & C. chiedendone condanna al pagamento di € 51.645,69, con accessori e spese, a titolo di corrispettivo per cessione di un marchio, lista clienti e relativo *know how*.

Il Tribunale ha accolto la domanda.

2. — La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d'appello di Napoli dalla società soccombente nei confronti del .

Dichiarato in udienza dal difensore di quest'ultimo il suo fallimento personale, in estensione del fallimento di altra società, la Corte d'appello ha interrotto processo.

Effettuata la riassunzione ad iniziativa di S.a.S. di Carmelo & C., la stessa Corte d'appello, pronunciando nel contraddittorio con il Fallimento Alfredo, ha con sentenza del

15 gennaio 2016 dichiarato estinto il giudizio con compensazione di spese.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale, accogliendo l'eccezione del Fallimento, che il termine per la riassunzione del giudizio interrotto dovesse essere computato a far data non già dalla dichiarazione dell'evento interruttivo in udienza, bensì da una precedente lettera del 26 novembre 2014, inviata a mezzo pec al difensore dell'appellante, con la quale il Curatore aveva comunicato l'intervenuto fallimento, sicché, movendo da tale data, il ricorso per riassunzione risultava depositato dopo la scadenza del termine semestrale, *ratione temporis* applicabile, previsto dall'articolo 305 c.p.c..

lur

3. — Per la cassazione della sentenza S.a.S. di Carmelo & C. ha proposto ricorso per un motivo.

Il Fallimento intimato non ha spiegato difese.

Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. — Il ricorso contiene un motivo con cui la società ricorrente ha denunciato: «Nullità della sentenza ex articolo 360, comma 1, numero 4 e numero 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 299, 300, 305 c.p.c., nonché dell'articolo 43, ultimo comma, legge fallimentare, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170 c.p.c.», censurando la sentenza impugnata, in breve, per aver computato il termine per la riassunzione del giudizio interrotto non già dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, ossia dalla dichiarazione in udienza effettuata dal difensore del bensì dalla lettera precedentemente inviata dal Curatore del suo fallimento

al difensore della società appellante
& C..

S.a.S. di Carmelo a

2. — Va dichiarata l'estinzione del giudizio.

La ricorrente ha difatti depositato atto di rinuncia al ricorso ex articolo 390 c.p.c..

Nulla per le spese.

3. — Sussistono i presupposti di cui all'articolo 363 c.p.c. per la affermazione nell'interesse della legge del principio di diritto di cui tra breve si dirà.

3.1. — Occorre difatti per un verso rammentare che la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle Sezioni Unite della corte sulla base della rinuncia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude l'esercizio del potere di enunciare ai sensi dell'art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell'interesse della legge (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051), e per altro verso aggiungere che anche le sezioni semplici, in sede camerale, possono enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., su una questione ritenuta di particolare importanza, non necessariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile, potendo invece investire tutte le ragioni di merito o processuali, che sono state fatte oggetto del giudizio di legittimità (Cass. 20 maggio 2011, n. 11185).

Dopodiché, non v'è bisogno di indulgere nell'evidenziare la particolare importanza della questione, destinata a riflettersi, sul piano

applicativo, su una innumerevole quantità di controversie nelle quali una delle parti sia colpita dalla dichiarazione di fallimento, con conseguente possibile prospettarsi dei dubbi interpretativi che le considerazioni qui di seguito svolte intendono dirimere.

3.2. — L'articolo 43 della legge fallimentare stabilisce al primo comma che: «*Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore*», ed al terzo comma, inserito dall'articolo 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che: «*L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo*».

Già prima dell'introduzione del citato terzo comma non si dubitava, sulla base del primo comma della stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l'interruzione del processo del quale fosse parte l'imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l'effetto interruttivo in tanto si producesse, in quanto l'evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell'articolo 300 c.p.c.: si affermava, dunque, che l'inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all'articolo 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio o notificazione dell'evento (per l'unanime orientamento della giurisprudenza in tal senso v. p. es. Cass. 18 marzo 1989, n. 1368; Cass. 14 gennaio 1993, n. 398; Cass. 9 febbraio 1993, n. 1588; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 22 giugno 2001, n. 8530; Cass. 6 luglio 2001, n. 9164; Cass. 10 maggio 2002, n. 6771).

Viceversa, per effetto del terzo comma dell'articolo 43 citato, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l'effetto interruttivo nei processi in corso (p. es. Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165; Cass., Sez. Un., 20 marzo 2008, n. 7443, in motivazione; da ult. Cass. 18 aprile 2018, n. 9578). La *ratio* della previsione è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ove è detto che «*in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l'apertura del fallimento determina l'interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex articolo 300 c.p.c.*».

lu

La creazione di una nuova ipotesi di interruzione automatica, operante cioè indipendentemente dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'articolo 300 c.p.c., ha comportato la riproposizione della questione dell'individuazione del termine *a quo* per la riassunzione, a fronte della permanente formulazione dell'articolo 305 c.p.c., secondo cui: «*Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue*»: ed ha parimenti rinnovato l'esigenza, ben nota da oltre mezzo secolo (v. già Corte cost. n. 139 del 1967), di individuare strumenti utili ad evitare il verificarsi del fenomeno della c.d. estinzione «*misteriosa*», determinata dall'inerzia della parte che, in conseguenza dell'automatismo dell'interruzione, non abbia riassunto per non aver avuto consapevolezza — o per non essere stata posta in condizione di avere consapevolezza — dell'interruzione prodottasi *ipso iure* in dipendenza del verificarsi dell'evento interruttivo.

Basterà al riguardo rammentare la decisione della Corte costituzionale (Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17) che, richiamando le proprie pertinenti pronunce sulla materia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 305 c.p.c. nella parte in cui farebbe decorrere il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo: nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.

L'indirizzo così riassunto si specifica, nella giurisprudenza della S.C., nel principio secondo cui la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell'art. 305 c.p.c., è la «*conoscenza legale*», non occorrendo viceversa la conoscenza effettiva (a fronte della dichiarazione in udienza dell'intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l'udienza), mentre, per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della «*conoscenza aliunde acquisita*» (così, p. es., Cass. 23 novembre 2012, n. 20744; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085).

Secondo l'orientamento di questa Corte, in particolare, la «*conoscenza legale*» in capo alla parte non colpita dall'evento interruttivo — intendendosi con ciò non già la parte personalmente, ma il suo difensore, come tale tecnicamente preparato ad intendere il

rilievo del verificarsi dell'interruzione ed eventualmente ad adottare le misure per la tempestiva riattivazione del processo —, contrapposta alla conoscenza di mero fatto, ricorre in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3782; Cass. 7 marzo 2013, n. 5650; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085).

La nozione di «*conoscenza legale*», intesa in tal senso — ossia come dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, assistita da fede privilegiata —, a fronte del riferimento alla conoscenza *tout cort* che emerge dalla citata decisione della Corte costituzionale e dai precedenti cui essa si richiama, si spiega e si giustifica con l'esigenza che la verifica della (possibilità della) conoscenza del decorso termine per la riassunzione sia ancorata a criteri quanto più possibile sicuri ed oggettivi, così da neutralizzare, per quanto possibile, l'elemento di criticità operativa derivante dall'aver il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell'interruzione, così rendendolo mobile e variabile.

Per i fini della «*conoscenza legale*», tuttavia, non è richiesto che essa provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo. Questi è il *dominus* della scelta se avvalersi o non dell'interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente, giacché la disciplina dell'interruzione del processo risponde alla necessità di garantire l'effettività del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo «*di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce*» (Corte cost. 18 marzo 2005, n. 109): viceversa, nel caso dell'interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento,

dunque indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita, non ha né base normativa, né risponde all'esigenza che ha determinato l'impiego, nella materia, della nozione di «*conoscenza legale*», l'assunto della ricorrente secondo cui solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione. D'altronde, ciò che occorre ai fini dell'esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall'evento interruttivo è la conoscenza dell'evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva né punto né poco quale sia la fonte. Sicché è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall'evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare. Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la conoscenza legale dell'intervenuto fallimento è in linea di principio integrata dalla comunicazione via *fax* della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398, la quale ha poi ovviamente escluso che nel caso di specie il termine per la riassunzione fosse decorso da tale comunicazione, giacché effettuata nei riguardi di un difensore diverso da quello che patrocinava la parte nel processo colpito dall'interruzione; in senso contrario non vale invocare come fa la ricorrente Cass. 26 marzo 2012, n. 4851, concernente una fattispecie particolare, peraltro estranea alla materia fallimentare).

Tale soluzione si d'altronde con la già ricordata *ratio* «*acceleratoria*» posta a base dell'articolo 43 della legge fallimentare, giacché consente al Curatore di abbreviare lo stato di quiescenza dei processi di cui era parte il fallito, mentre la soluzione opposta,

Cur

patrocinata dalla ricorrente, produrrebbe l'effetto di porre totalmente nel nulla l'intento che il legislatore ha inteso perseguire.

Dopodiché resta da aggiungere che, come è stato già chiarito ad altro riguardo, la comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio, effettuata — come in questo caso ad opera del Curatore — mediante posta elettronica certificata è equivalente, ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82 del 2005, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell'evento da parte del destinatario (Cass. 15 settembre 2017, n. 21375).

Vale ancora osservare che, con specifico riguardo al fallimento, è stata sottolineata, in una già ricordata decisione (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398), la necessità che la «*conoscenza legale*», nei riguardi della controparte del fallito, si estenda all'individuazione del processo colpito dall'interruzione: e ciò, diremmo, per simmetria rispetto all'orientamento formatosi con riguardo al corso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti (Cass. 7 marzo 2013, n. 5650; Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165).

Il principio da affermare è in definitiva il seguente: «In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'articolo 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'articolo 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate».



P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 giugno 2018.

lur

Il Presidente



GEN. 2019